Regione Piemonte Città metropolitana di Torino Comune di Quincinetto



Interventi di riqualificazione e potenziamento aree da destinare a parco giochi e pista ciclabile con annessi impianti di ricarica biciclette D.P.C.M. 21/09/2020 - CIG: A02545C271 - CUP: I28E22000690001

PROGETTO ESECUTIVO




CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Committente: Comune di Quincinetto



Arch. Davide PATUZZO

Via Nazionale per Carema 12/F Pont-Saint-Martin (AO) tel. 3497908578



Data: 10/10/2024

Agg: 26/09/2025

Tavola

CSA

arch.davidepatuzzo@libero.it www.studioarchitetturagrosso.com

INDICE

Indice generale

PARTE I	2
ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO	
ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE	
ART. 4 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	
ART. 5 TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI	
ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	7
ART. 7 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	
ART. 8 ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
ART. 9 GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI	8
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE	
ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTOART. 12 DEFINIZIONE DELLE RISERVE	8
ART. 13 ACCORDO BONARIOART. 13/bis COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	
ART. 13/bis COLLEGIO CONSOLTIVO TECNICO	11
ART. 14 ANDITIVATO	11
ART. 16 ANDAMENTO DEI LAVORI	
ART. 17 RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE	12
ART. 18 SUBAPPALTO	
ART. 19 GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE ASSICURATIVE	14
ART. 20 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE	15
ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO	17
ART. 22 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	18
ART. 23 CONTO FINALE	
ART. 24 COLLAUDO	
ART. 25 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	
ART. 26 FALLIMENTO O RISOLUZIONE ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA	
CONCORDATO EX ART. 40 CCII (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza)	24
ART. 26-bis MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	24
ART. 27 PREZZI D'APPALTO ED ONERI VARI DELL'APPALTATORE	
ART. 28 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	
ART. 29 INFORMAZIONIART. 29 INFORMAZIONI PARTICOLARIART. 30 CONDIZIONI PARTICOLARI	20
31.1) Norme generali	
31.2) Malte e conglomerati	26
31.3) Materiali ferrosi	28
31.4) Legnami	29
PARTE II	31
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	
Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE	
Art. 4 - GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE ASSICURATIVE	
Art. 5 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE Art. 6- PAGAMENTI IN ACCONTO	3/
Art. 7- ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	
Art. 8 CONTO FINALE	
Art. 9 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	31
AL 4 CONDIZIONI DADTICOLADI	

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OO.PP.

PARTE I

PREMESSA

Il Capitolato Speciale d'Appalto per opere pubbliche parte I equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "riqualificazione e potenziamento aree da destinare a parco giochi e pista ciclabile con annessi impianti di ricarica biciclette - CUP: 128E22000690001 – CIG: A02545C271" nel Comune di Quincinetto (TO) secondo quanto delineato negli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, costituito dalle sotto elencate tavole:

TAV.1	Relazione Illustrativa Planimetria Catastale Estratto PRGC Documentazione Fotografica	1:1000 1:1000
TAV.2	Stato Attuale Planimetria	1:200
E.VAT	Progetto Planimetria Piante-Sezioni-Prospetti Particolari costruttivi	1:200 1:100 1:25 - 1/20
TAV.4	Progetto passerella Planimetria Piante-Sezioni-Prospetti	1:200 1:50
TAV.5	Progetto passerella Particolari costruttivi	1:5
GEO	Relazione geologica	
TAV.ST1	Relazione sulle fondazioni	
TAV.ST2	Relazione di calcolo e dei materiali	
TAV.CME	Computo Metrico Estimativo e Quadro Econo	mico dell'opera
TAV.AP	Analisi dei prezzi	
TAV.IM	Quadro di incidenza della manodopera	
TAV.FO	Fascicolo dell'opera	
TAV.PM	Piano di manutenzione	
TAV.CSA	Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezz	i unitari
TAV.PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	

ART. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO

- 1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura e a corpo compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a €. 177.790,73 (diconsi euro centosettantasettemilasettecentonovanta,73) come risulta nel prospetto inserito nel *capitolato speciale parte II*.
- 2. La valutazione dei lavori a misura è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
- 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

- 4. Gli importi delle lavorazioni, a misura, di cui al prospetto sono omogenei ai fini delle varianti di cui all'art. 5 commi 6, 9 e 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e sono da considerarsi presuntivi. L'Amministrazione potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto, come specificato all'articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 (vedi capitolato speciale parte II).
- 5. Nel caso in cui nel capitolato speciale parte II sia stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante impone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.
- 6. In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in più quanto in meno, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con l'Amministrazione.
- 7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
- a) desumendoli dal prezziario vigente alla data di formulazione dell'offerta;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contradditorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
 Nell'ambito del quinto d'obbligo tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
 - In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d'asta, qualora offerto, relativo alle singole categorie SOA presenti nel capitolato speciale.
- 8. Ai fini della determinazione del quinto, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 212 e 213 del D.Lgs. 36/2023.
- 9. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni omogenee come risultanti dal presente capitolato speciale modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso sulla parte eccedente il quinto della quantità originaria del singolo gruppo di lavorazione, in misura non superiore al quinto dell'importo appaltato.

- 10. In caso d'appalti col metodo dell'offerta prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo complessivo offerto, anche se le relative singole quantità in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare.
- 11. Le varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 48, I.p. 16/2015 e dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.
- 12. Ai sensi **dell'art. 60 del D.Igs. 36/2023** si procede alla **revisione dei prezzi**. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
- Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120. vedi capitolato speciale parte II.

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

- 1. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione lavori: **vedi capitolato speciale parte II.**
- 2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture devono corrispondere ai disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

ART. 4 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

- 1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all' acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore.
- 2. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.
- 4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'amministrazione previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
- 5. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adequato alle necessità di cantiere.
- 6. Il direttore di cantiere è il direttore tecnico dell'impresa o un altro soggetto formalmente incaricato dall'appaltatore.
- 7. L'appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto al cantiere.
- 8. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
- 10. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 5 TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

- 1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs. è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, un trattamento economico e normativo equivalente e comunque non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto ai sensi del comma 5 dell'art. 11.
- 2. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
- 3. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

- 4. L'appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.
- 5. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi **dell'art. 119 comma 6 del D.lgs. 36/2023** e in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 49 comma 3, l.p. 16/2015.
- 6. Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui allo stesso art. 119 comma 15 art. 105, comma 17.
- 7. In caso di inadempienza contributiva si applica quanto previsto dall'art.11 comma 6, primo periodo, del D.lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 119 comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023
- 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 119 comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023
- 9. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
- 10. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'ente interessato non abbia comunicato gli esatti importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.
- 11. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sugli importi a quest'ultimo dovuti fino al 20% degli stessi, fino a che l'ente interessato non abbia comunicato gli esatti importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento il subappaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.
- 12. I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- L'appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
- Ai sensi dell'art. 61 del D.lqs. 36/2023 e dell'art. 1 commi 2 e 3 dell'Allegato II.3 del D.Lqs. 36/2023. relativamente agli appalti riservati, l'appaltatore, diverso da quelli indicati all'art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, cosi come modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 162/2021, (con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
- La violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, determina, altresì, ai sensi del medesimo art. 1 comma 6 dell'All. cit, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
- 4. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 ultimo cpv dell'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023 l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.
- In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione committente applica la penale nella misura indicata nel Capitolato speciale parte II.

ART. 7 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi Allegati e successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 8 ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- L'Amministrazione provvederà a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti e/o all'imposizione delle servitù relative alle opere da eseguire.
- 2. I costi comprendono:
 - 1. Indennizzo per espropri
 - 2. Indennizzo per occupazione
 - 3. Indennizzo per servitù
 - 4. Indennizzo per danni accessori
- Nel caso l'appaltatore chieda all'Amministrazione di espletare una procedura per l'occupazione temporanea di aree, le relative spese ed i relativi costi sono a carico dell'appaltatore.
- L'appaltatore provvederà a sue cure e spese sia a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie sia alla individuazione delle relative aree da occupare, accollandosi tutte le spese e costi, come per:
 - strade di servizio e di collegamento;
 - accessi ai vari cantieri;

- impianto dei cantieri stessi;
- asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla direzione lavori e loro trasporto a discarica, compresi diritti di discarica;
- trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo smaltimento;
- cave di prestito;
- deviazioni di traffico;
- eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il successivo ripristino dello stato precedente e l'ottenimento del benestare di regolare esecuzione da parte dei proprietari dei corsi d'acqua;
- lo spostamento provvisorio di impianti di irrigazione;

e per tutto quanto si renderà necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali indicazioni contrarie.

- 5. Qualora l'Amministrazione provvedesse ad una occupazione temporanea di una fascia o area di lavoro (da delimitare su una mappa catastale), ciò deve venire espressamente precisato nel contratto, altrimenti tutti i costi e le spese sono a carico dell'appaltatore.
- 6. Analogamente, se l'Amministrazione si fa carico dell'indennizzo di determinati danni accessori, relativamente alle occupazioni temporanee, ciò deve essere espressamente precisato nel contratto, in caso contrario ne risponde l'appaltatore che risponde anche di tutti i relativi costi e spese connessi.

<u>ART. 9 GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI</u>

- 1. Nel caso in cui si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023
- 2. In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini dell'indennizzo di cui all'art. 9 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs.36/2023, questi devono essere denunciati al direttore dei lavori per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall'evento.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

- 1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 c.c. e ss.
- 2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge a favore dell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei lavori, o la parte rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno **art.** 122 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
- 3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui **all'art. 104 comma 9 del D.lgs. 36/2023** in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO

- 1. L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
- 2. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

- 1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 115 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.
- 2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con le stesse l'esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore
- 3. Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile unico di procedimento (RUP) di cui al precedente comma 2 all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalità ed effetti.
- 4. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto, ha l'onere ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
- 5. Ai sensi **dell'art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023** le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti **dall'allegato II.14**, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
- 6. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:
 - ordine di servizio (art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023);
 - il processo verbale di consegna dei lavori;
 - il registro di contabilità ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
 - il processo verbale di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.L.gs. 36/2023:
 - I processo verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
 - il certificato di ultimazione dei lavori:
 - il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione (già previsto nell'art. 215 comma 3 del DPR 207/2010).
- 7. L'appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l'atto stesso gli viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest'ultimo può sostituire il certificato di collaudo, dal **comma 2 dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**.
- 8. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel **termine di 15 (quindici)** giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono abbandonate.
- 9. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:
- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
- 10. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve, ai sensi **dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14** devono contenere a pena di inammissibilità:
- a) la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
- 11. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
- 12. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni** e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
- 13. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
- 14. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:
- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell'art. 3 comma 9 e 14 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023; la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e con le modalità di cui al comma 4 e ss. del presente articolo;
- b) in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 140 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 5 comma 7 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- c) in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.lgs. 36/2023, le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore

per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicata **nei 15 (quindici) giorni** successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; criteri individuati **nell'allegato II.14**.

- 15. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai **commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023**, l'esecutore ai sensi del medesimo **art. 121 comma 10** può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del **comma 7 dell'art. 121**, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo
- 16. In caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione ai sensi **dell'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Igs. 36/2023**, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

ART. 13 ACCORDO BONARIO

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 del D.lgs. 36/2023.

ART. 13/bis COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per i lavori in oggetto non si rende necessaria la costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 215 del D.lgs. 36/2023.

ART. 14 ARBITRATO

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui **all'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023**, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli **articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023**.

ART. 15 CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

- 1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere l'appaltatore è obbligato a sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse. Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente l'appaltatore è solo liberato dall'obbligo della custodia.
- 2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.
- 3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori.
- 4. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.
- 5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

6. Non è a carico dell'appaltatore la manutenzione invernale nel periodo di sospensione lavori nei tronchi stradali che devono restare aperti al traffico.

ART. 16 ANDAMENTO DEI LAVORI

- 1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
- 2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.
- 3. Se l'appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla amministrazione committente o ai suoi incaricati, specificando i motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 giorni prima dell'esecuzione dell'incarico, affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini. Se ciò non accade, allora l'appaltatore si assume l'intera responsabilità dell'esecuzione. L'appaltatore in caso di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi.
- 4. L'appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma lavori, presentato con l'offerta, con il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, specificando ciascuna prestazione parziale per piano e parte di costruzione, in riferimento ai termini per il completamento parziale e totale prescritti nell'offerta.
- 5. Questo piano va presentato alla DL per verifica ed approvazione entro 15 giorni dopo la consegna dei lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a barre con indicazione delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante per l'esecuzione dell'opera dopo l'approvazione da parte della DL.
- 6. Nel programma lavori dovrà essere quantificato l'impiego del personale (la capacità di produzione) che è rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell'elenco prestazioni. Come minimo sono da indicare i seguenti dati:
- numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego di macchinario;
- totale delle ore impiegate ogni settimana;
- giorni di festa e di ferie;
- numero dei giorni naturali consecutivi.
- 7. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 3 comma 9 secondo periodo dell'Allegato II.14 del D.Igs. 36/2023 e a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

ART. 17 RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE

- 1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell'appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell'Amministrazione. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 2. L'appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell'Ispettorato del lavoro e dell'antinfortunistica, nonché dell'esecuzione a regola d'arte.

ART. 18 SUBAPPALTO

- 1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto è vietato, salvo intervenga specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.
- 2. In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.
- 3. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.
- 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
- 5. Ai sensi **dell'art. 119 comma 3 lett.d) del D.lgs. 36/2023** non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi:
 - le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui **alla lett. d) dell'art. 119 comma 3 del D.lgs. 36/2023** dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

- 6. È obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- 7. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.
- 8. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.
- 9. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.
- 10. Le Amministrazioni ai sensi **dell'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023** possono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni

di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall'appaltatore. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **Vedi capitolato speciale parte II**

11. In caso di ricorso al subappalto, la stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario la presentazione, in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, del PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

ART. 19 GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE ASSICURATIVE

- 1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
- 2. L'ammontare della garanzia definitiva è stabilito dal **Capitolato speciale parte II**. La garanzia definitiva di cui **all'art. 117 del D.lgs. 36/2023** è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste **dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023**.
- 3. Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui **all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023** approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193**.
- 4. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del **80 per cento** dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, **pari al 20 per cento** dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo provvisorio, l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore.
- 5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del presente articolo.
- 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
- 7. **Ai sensi dell'art. 117 comma 4 del D.lgs. 36/2023** negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento **pari al 10 per cento** degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Polizza Assicurativa:

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che assicuri la medesima contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

- 9. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
- 10. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). Per i massimali **vedi capitolato speciale parte II**.
- 11. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale /sinistro) pari al 5% della somma assicurata di cui al comma 9 del presente articolo, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Per i massimali **vedi capitolato speciale parte II**
- 12. Le garanzie di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
- 13. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.

14. Polizza indennitaria decennale

Nel caso del presente appalto non è dovuta.

15. In caso di riunioni di concorrenti ai sensi **dell'art. 68 del d.lgs. 36/2023** e secondo quanto disposto **dall'art. 117 comma 13 del D.lgs. 36/2023**, le fidejussioni/polizze di cui al presente capitolato speciale dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 20 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE

- 1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **giorni 122 (centoventidue) naturali e consecutivi** decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna. Come previsto **art. 1 lett. t) dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023** il certificato di ultimazione dei lavori potrà comunque prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
- 2. La penale pecuniaria è stabilita in conformità di quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023 nella misura prevista dal capitolato speciale parte II per ogni giorno di ritardo. La detrazione viene

effettuata sull'ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale. Qualora l'ammontare dell'ultimo stato di avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa potrà essere applicata anche agli stati di avanzamento precedenti. La penale non può superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

- 3. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
- 4. Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole sono stati evidenziati, quali ipotetiche sospensioni dei lavori, in sede di cronoprogramma di cantiere e sono da considerarsi puramente presuntivi. Lo scostamento di tale previsione in sede di cronoprogramma rispetto alle effettive condizioni climatiche che si verifichino nel corso dei lavori non legittima l'impresa alla richiesta di risarcimento del danno.
- 5. Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
- 6. Ai sensi dell'art. 121 comma 10 del D.Igs. 36/2023, in caso di sospensione o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 art. 8 comma 2:
- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
- 7. Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
- 8. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.lgs. 36/2023 per gli appalti di lavori l'Amministrazione può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto. (vedi capitolato speciale parte II).

ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO

- 1. In corso d'opera l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto stabilito nel **capitolato speciale parte II**.
- 2. I termini per i pagamenti in acconto sono disciplinati dal capitolato speciale parte II (vedi capitolato speciale parte II)

I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi ai sensi dell'art. 125 comma 5 del D.lgs. 36/2023, contestualmente ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni decorrenti dall'adozione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione degli acconti l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

- 3. È garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione committente salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso.
- 4. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dei lavori e al committente, della fattura elettronica dell'appaltatore e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei subappaltatori, intestate all'appaltatore, corredate dalla dichiarazione dell'appaltatore di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione da trasmettere via PEC al committente può essere sostituita dalla sottoscrizione dell'appaltatore dell'apposito modello predisposto dal direttore dei lavori, che contiene tali informazioni). Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'art. 22.
- 5. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto e di cui al comma 5 del presente articolo comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui **all'art. 121 del D.lgs. 36/2023** e relative previsioni **dell'Allegato II.14 del medesimo Decreto Legislativo.**
- 7. I materiali approvvigionati nel cantiere verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, fermo restando che l'appaltatore resta sempre l'unico responsabile della loro conservazione fino al loro impiego e la direzione lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.
- 8. <u>Disposizioni particolari per il debitore dell'imposta sul valore aggiunto:</u>
- 8.1 Si ricorda che il 31 agosto 2002, è entrato in vigore il d.lgs. 19 giugno 2002 n. 191, relativo alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
- 8.2 Qualora l'appaltatore non sia residente in Italia, trovano applicazione le seguenti disposizioni: La Provincia rispetto al committente nella sua attività istituzionale è soggetto passivo. Le fatture devono essere emesse senza IVA. L'IVA viene rilevata dall'amministrazione secondo l'aliquota vigente in Italia, effettuando le richieste registrazioni e versando l'IVA relativa all'Erario.
- 9. <u>Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei costi per la sicurezza:</u>
 Il Direttore dei lavori contabilizza e liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento, salva contraria disposizione del coordinatore per la sicurezza per la fase esecutiva ove previsto.
- 10. Stesura della contabilità:

Prestazioni della categoria principale (mercedi, noli, trasporti, materiali) verranno riconosciute solo se preventivamente autorizzate dalla DL e se documentate da rapportino giornalieri, scontrini di pesa ufficiale od altro documento riconosciuto probatorio dalla DL.

È obbligo dell'appaltatore, a rischio che non vengano riconosciuti successivamente, di presentare e consegnare i documenti sopraccitati di sua iniziativa in occasione di visita in cantiere della DL o del suo rappresentante oppure di presentarli almeno settimanalmente nella sede della DL.

L'appaltatore deve fornire i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, ove nominati.

- 11. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 è preventivamente accettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
- 12. In caso dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h) del D.lgs. 36/2023, la fatturazione dovrà avvenire secondo le quote di esecuzione dei lavori previste nell'atto di costituzione o di successiva modifica dello stesso, stante che ai sensi dell'art. 30 Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate

ART. 22 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

- 1. Verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e nella misura prevista nel capitolato speciale parte II, ovvero del 20% (venti percento).
- 2. L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi del **comma 1 dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023** a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici tale importo sarà corrisposto a ciascun

componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

- 3. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione
- 4. Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui **all'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023**, essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui **all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023** approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193 ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio da parte dell'appaltatore.

ART. 23 CONTO FINALE

- 1. Il direttore dei lavori deve presentare all'appaltatore il conto finale entro il termine di **giorni 30 (trenta)** previsto nel **capitolato speciale parte II**.
- 2. Il certificato per il pagamento della rata a saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Ai

sensi **dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. 36/2023** il certificato di pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

3. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso.

All'atto della firma, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del D.lgs. 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del D.lgs. 36/2023.

Per quanto non diversamente previsto si applica quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023.

4. Il pagamento della rata di saldo avverrà nei termini previsti dal capitolato speciale parte II (**vedi capitolato speciale parte II**) ovvero 30 giorni.

Al fine di consentire all'amministrazione il pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

I termini di pagamento della rata di saldo, decorrenti dall'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, come previsto dall'art. 117 comma 9 D.lgs. 36/2023.

L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento della rata a saldo comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.

ART. 24 COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all' amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14 artt. 13 e segg., salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall'art. 22 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 116 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

- 2. Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.
- 3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall'art. 21 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
- 4. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

- 5. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'amministrazione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del Codice civile.
- 6. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 28 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

ART. 25 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso

Ai sensi dell'art. 116 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.15 del D.lgs. n. 36/2023, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo svolgimento della verifica di conformità ovvero specificatamente previsti nel presente capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'amministrazione, anche qualora sia previsto diversamente nell'elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari risp. nell'elenco delle prestazioni. L'appaltatore si obbliga con spese a suo carico:

- all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, eventualmente disposte dal direttore lavori o dall'organo di collaudo.
 All'amministrazione committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso laboratorio autorizzato;
- b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore;
- c) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che a carico dell'appaltatore non sia posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della direzione lavori delle strutture.
 Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell'onorario per il collaudatore sono a carico dell'appaltatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla DL. L'appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra specificati;
- alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori;
- e) a presenziare alle visite settimanali di cantiere del direttore dei lavori.

2. Autorizzazioni amministrative

L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per gli scopi di cui all'articolo 8 e a sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea di dette aree.

3. Allestimento, manutenzione e sgombero del cantiere e degli accessi

L'appaltatore deve inoltre, presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo l'assegnazione dell'incarico per verifica e approvazione.

Nel piano di allestimento del cantiere vanno inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le lingue tutte le aree e gli impianti necessari. Il piano di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e approvato dal coordinatore di sicurezza in fase esecutiva.

L'appaltatore è inoltre obbligato:

- a) a segnalare di notte e di giorno la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli e fanali;
- b) alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri;

- c) all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica su motivata richiesta della direzione lavori;
- d) alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
- e) alla conservazione delle strade e dei passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisionali;
- f) all'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
- g) alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione od in corso di ultimazione ed anche allo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle pulizie finali "di fino" prima dell'inizio della fornitura degli arredamenti. La pulizia finale comprende tutte le opere in contratto;
- allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori medesimi, nonché al modellamento e rinverdimento delle discariche;
- i) prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'appaltatore deve a propria cura e spese, eseguire il calcolo analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura dell'opera. Copia dei calcoli è da consegnare alla DL. prima dell'inizio dei lavori.
 - Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in quest'ultimo, salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla DL. A questo scopo, in contraddittorio tra DL e Direttore del cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori eseguiti deve essere rilevata topograficamente e documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto o come ordinato dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il valvolame devono essere documentati con misurazioni precise.

Per i lavori sul confine spetta all'appaltatore trovare gli accordi necessari con i proprietari dei terreni adiacenti, nonché prendere le relative misure di sicurezza e precauzione compresa l'esecuzione del ripristino a lavori finiti.

Tutti gli oneri relativi e la responsabilità sono a carico dell'appaltatore, senza che questi possa chiedere maggiori oneri o compensi.

4. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'appaltatore è inoltre tenuto:

- a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti considerati dal precedente articolo 9) che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
- alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni per quanto attiene alle espropriazioni si rimanda all'articolo 8 derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.

5. Deposito di materiale da costruzione nonché utilizzo dell'allestimento del cantiere da parte di terzi L'appaltatore è tenuto:

- a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle opere costruite o in costruzione alle persone addette a qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante;
- ad assicurare, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori.
 - Da queste ditte come dall' amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di
- c) L'appaltatore è tenuto a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere ed allo scarico dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto, forniti od eseguite da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. Egli è tenuto altresì al trasporto nei luoghi

di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a spese esclusive dell'appaltatore.

d) Inoltre, vale per l'appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti competenti.

6. Segreto professionale

Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere relazioni riguardanti le opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla direzione lavori.

7. Uso anticipato dell'opera

L'appaltatore deve garantire l'uso anticipato anche parziale dell'opera eseguita ai sensi **dell'articolo 24 dell'Allegato II.14 del D.Igs. 36/2023** senza che egli abbia per ciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle cose per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli.

8. Disposizioni speciali

L'appaltatore è inoltre tenuto:

- a) all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria;
- b) alla conservazione e consegna all'amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;
- c) vale inoltre per l'appaltatore l'obbligo di sottostare nell' esecuzione dei lavori alle norme che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici nelle funzioni di loro specifica competenza circa i lavori medesimi o i luoghi in cui si svolgono anche per quanto concerne il rinverdimento e rimboschimento dei terreni danneggiati dallo scarico di materiali.
- d) a non utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

9. Manuali d'uso e di manutenzione - Aggiornamento del progetto

9.1. Documenti da presentare:

L'appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori i seguenti documenti cartacei in lingua tedesca o italiana in duplice copia ed inoltre su supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF risp. DWG

- a) entro il termine di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:
 - tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni relative all'avvenuto controllo e dell'avvenuta omologazione e tutti gli altri documenti che sono prescritti dalla legge e che sono di sua competenza per ottenere tramite il direttore dei lavori il certificato di abitabilità rispettivamente nel caso di costruzioni stradali la dichiarazione di agibilità;
 - i manuali d'uso, che il direttore dei lavori considera necessari per la messa in funzione degli impianti.
- b) entro 10 gg dalla richiesta del DL:
 - i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, ove nominati.
- c) entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:
 - per le opere e per gli impianti, che rientrano nell'ambito d'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del D.M. 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90) tutti i documenti necessari per aggiornamento dei progetti esecutivi allo stato d'effettiva realizzazione (as built);
 - le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature, degli impianti ed altre parti dell'opera;
 - i manuali e programmi di manutenzione dei macchinari installati, delle attrezzature degli impianti e di quelle parti dell'opera che necessitano di interventi di manutenzione;
 - i restanti manuali d'uso.

9.2. Contenuto dei manuali d'uso e di manutenzione

I manuali d'uso e di manutenzione devono contenere almeno quanto segue:

- indice:
- descrizione generale testuale e grafica dell'impianto;

Interventi di riqualificazione e potenziamento aree da destinare a parco giochi e pista ciclabile con annessi impianti di ricarica biciclette – CUP: I28E22000690001 – CIG: A02545C271 - Progetto Esecutivo

- descrizione di funzionamento:
- schemi elettrici unifilari e piani di installazione;
- descrizione dei singoli elementi di costruzione;
- elenco delle componenti e dei pezzi di ricambio;
- tutte le istruzioni per la conduzione razionale e sicura dell'impianto rispettivamente tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione sicura e razionale dei lavori di manutenzione e di riparazione;
- programma cronologico per gli interventi di manutenzione.

9.3. Addestramento del personale

Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del committente l'appaltatore deve provvedere all'istruzione del personale in relazione al funzionamento ed alla manutenzione delle attrezzature e degli impianti installati.

Dell'avvenuto addestramento deve essere dato atto in un verbale di comune accordo.

9.4. Penale

Se non vengono rispettati i termini previsti dai punti 9.1.a) e 9.1.b) il direttore dei lavori non rilascia il certificato di ultimazione dei lavori. Si applica la penale fissata contrattualmente.

Se non vengono rispettati i termini previsti dal punto 9.1.c) rispettivamente quelli previsti dal punto 9.3. viene effettuata, sull'ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale, una detrazione nell'ammontare fissato dall'Amministrazione, che comunque non può superare 1/10 della penale. Qualora l'ammontare dell'ultimo stato di avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa potrà essere applicata anche agli stati di avanzamento precedenti.

Se i documenti previsti ed elencati al punto 9.2. vengono presentati in modo incompleto, viene effettuata, sull'ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale, una detrazione nell'ammontare fissato dall'Amministrazione, che comunque non può superare 1/10 della penale.

10. Provvedimenti per contrastare il lavoro nero

L'appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l'appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della mano d'opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall'appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.

Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza l'appaltatore dovrà essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel registro di cui al precedente comma; dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica che la direzione lavori o il coordinatore della sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido.

In caso di accertata inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà applicata una penale, pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di inadempimento, da portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo alla data dell'accertamento; è prevista inoltre l'obbligatoria segnalazione agli enti contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica.

11. Piani dell'opera dell'appaltatore

L'appaltatore s'impegna a realizzare i disegni completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere a lui commissionate nei formati richiesti dalla DL, senza pretese di compenso; tali progetti devono essere sottoposti alla DL per verifica. La presentazione deve avvenire senza ostacolare lo svolgimento della progettazione e della costruzione. In seguito all'approvazione dei disegni, l'appaltatore non è comunque dispensato dalla responsabilità di esecuzione.

12. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di montaggio dell'appaltatore

Presentazione della progettazione

Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve essere prodotta dall'appaltatore (come ad es. statica, piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi nonché proposte di campionario) deve

tener conto dei tempi e quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori delle diverse categorie. Tale documentazione va poi presentata per l'approvazione alla DL.

Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi. Ciò deve avvenire al massimo entro 2 settimane prima dell'inizio di produzione, in modo che le decisioni necessarie possano essere prese senza provocare ritardi nella progettazione e nella costruzione. La procedura di adattamento ed approvazione non esonera comunque l'appaltatore dalla esclusiva responsabilità per la propria opera, per quanto riguarda la sua esattezza e realizzazione entro i termini stabiliti.

13. Documenti soggetti all'imposta di bollo a carico dell'appaltatore

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente all'imposta di bollo, che è carico dell'appaltatore:

- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.

ART. 26 FALLIMENTO O RISOLUZIONE ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONCORDATO EX ART. 40 CCII (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dai **commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023**, l'Amministrazione, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di risoluzione del contratto ai sensi **dell'articolo 122 del D.Lgs 36/2023** ovvero di recesso dal contratto ai sensi degli **articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 2. Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
- 3. Qualora in corso di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui agli **artt. 95 e 97 del CCII** l'appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

ART. 26-bis MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 commi 17 e 18 e dell'art. 97 del D.lgs. 36/2023.

ART. 27 PREZZI D'APPALTO ED ONERI VARI DELL'APPALTATORE

I prezzi compensano l'appaltatore d'ogni spesa che è obbligato a sostenere per dare perfettamente compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, e collocato in opera ed al posto previsto, ciò a cui si riferisce ciascun prezzo, rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto compreso, senza eccezione, nei relativi prezzi unitari a misura, a peso, a pezzo o a corpo.

ART. 28 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- 1. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 d.lgs. n. 81/2008), sia i costi di sicurezza di legge non possono essere soggetti a ribasso d'asta.
- 2. I costi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 d.lgs. n. 81/2008) sono stimati pari a €. 8.750,76 (ottomilasettecentocinquanta,76) come evincibile dal Computo Metrico Estimativo.
- 3. I costi di sicurezza di legge sono già compresi in misura percentuale fissa in ogni singolo prezzo unitario così come risultante dal computo estimativo, salvo che l'appaltatore abbia indicato una percentuale diversa in sede di gara.
- 4. Il piano di sicurezza e di coordinamento è conservato in cantiere nell'ufficio del direttore dei lavori per essere esibito alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri in sede di controllo ispettivo.
- 5. La committenza, in accordo con il C.S.E., dovrà vigilare affinché siano introdotte in cantiere esclusivamente imprese e/o lavoratori autonomi in regola ai sensi del D.L. 19/2024, volto al contrasto del lavoro sommerso e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale decreto prevede l'introduzione della patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue.

ART. 29 INFORMAZIONI

- 1. L'appaltatore potrà ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni: in materia di previdenza e assistenza
 - presso La sede INPS e nei rispettivi uffici comprensoriali;
 - presso la Cassa Edile;

in materia di sicurezza e condizioni di lavoro

- presso l'ufficio provinciale Tutela Sociale del Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e rumore.

ART. 30 CONDIZIONI PARTICOLARI

vedi capitolato speciale parte II

ART. 31 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

31.1) Norme generali

Per regola generale l'Appaltatore nella esecuzione del lavoro dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori per le quali non si trovino prescritte speciali norme nel presente Capitolato ed annesso elenco prezzi, l'Appaltatore dovrà eseguire i migliori procedimenti della tecnica attenendosi alle disposizioni che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori.

31.2) Malte e conglomerati

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilita nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune	- Calce spenta in pasta	m³.	O,25÷0,40
	- Sabbia	m³.	0,85÷1,00
b) Malta comune per intonaco rustico	- Calce spenta in pasta	m³.	0,20÷0,40
(rinzaffo)	- Sabbia	m³.	0,90÷1,00
c) Malta comune per intonaco civile	- Calce spenta in pasta	m³.	0,35÷0,45
(stabilitura)	- Sabbia vagliata	m³.	0,800
d) Malta grassa di pozzolana	- Calce spenta in pasta	m³.	0,22
	- Pozzolana grezza	m³.	1,10
e) Malta mezzana di pozzolana	 Calce spenta in pasta 	m³.	0,25
	- Pozzolana vagliata	m³.	1,10
f) Malta fine di pozzolana	 Calce spenta in pasta 	m³.	0,28
	- Pozzolana vagliata	m³.	1,05
g) Malta idraulica	 Calce idraulica 	Kg.	(100)
	- Sabbia	m³.	0,90
h) Malta bastarda	 Malta di cui alle lettere a), e), g) 	m³.	1,00
	 Agglomerante cementizio a lenta presa 	Kg.	150
i) Malta cementizia forte	 Cemento idraulico normale 	Kg.	(200)
	- Sabbia	m³.	1,00
l) Malta cementizia debole	 Agglomerante cementizio a lenta presa 	Kg.	(300)
	- Sabbia	m³.	1,00
m) Malta cementizia per intonaci	 Agglomerante cementizio a lenta presa 	Kg.	600
	- Sabbia	m³.	1,00
n) Malta fine per intonaci	- Malta di cui alle lettere c), f), g), vagliata allo		
o) Malta per stucchi	- Calce spenta in pasta	m³.	0,45
	- Polvere di marmo	m³.	0,90
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana	- Calce comune	m³.	0,15
	- Pozzolana	m³.	0,40
	- Pietrisco o ghiaia m3. 0,80		
q) Calcestruzzo in malta idraulica	 Calce idraulica 	K³.	(400)
	- Sabbia	m³.	0,40
	- Pietrisco o ghiaia	m³.	0,80
r) Congl. cementizio per muri,	- Cemento	kg.	(500)
fondazioni, sottofondi, ecc.	O-hh:-	3	0.40
	- Sabbia	m³.	0,40
	- Pietrisco o ghiaia	m³.	0,80
s) Congl. cementizio per strutture sottili	- Cemento	kg.	(600)
	- Sabbia	m³.	0,40
	- Pietrisco o ghiaia	m³.	0,80

Le dosi e gli impianti sopra elencati hanno carattere puramente indicativo e potranno variare a seconda delle prescrizioni del progetto e dell'elenco prezzi, e da quelle emanate dalla Direzione dei Lavori, per i singoli tipi di lavori ed opere.

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

Le dosature si intendono sempre riferite in m3. di calcestruzzo in opera, nell'intesa che, restando fissa la dosatura di cemento, dovrà variare proporzionalmente quella degli altri componenti per raggiungere detto volume.

I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacco di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita.

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nelle composizioni di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto sino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

La Direzione dei Lavori. potrà consentire od ordinare l'impiego di anticongelanti, quando, per ragioni climatiche, se ne presenti la necessità. L'uso sarà effettuato a cura e spese dell'Assuntore, senza che questi abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi, oltre al costo dell'antigelo.

Per l'eventuale impiego di calcestruzzo preconfezionato in apposite centrali di betonaggio esterne, occorrerà specifica autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, autorizzazione revocabile in qualsiasi momento a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori stessa.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale 30 maggio 1974.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportare nel Decreto Ministeriale 3 Giugno 1968.

I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione secondo la tabella seguente (Decreto Ministeriale 9 Gennaio 1987) :

			Composizione				
Classe	Tipo di malta	Cemento	Calce	Calce	Sabbia	Pozzolana	
			aerea	idraulica			
M4	Idraulica		I	1	3		
M4	Pozzolanica	-	1			3	
M4	Bastarda	1	-	2	9		
M3	Bastarda	1	I	1	5		
M2	Cementizia	1	-	0,5	4		
M1	Cementizia	1			3		

Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione plastificante.

Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e compressione risulti non inferiore ai valori seguenti:

Resist	Resistenza media a compressione				
	equivalenza alla malta				
12,0	N/mm2.	(120 Kgf/cm2.)	M1		
8.0	N/mm2.	(80 Kgf/cm2.)	M2		
5.0	N/mm2.	(50 Kgf/cm2.)	M3		
2,5	N/mm2.	(25 Kgf/cm2.)	M4		

31.3) Materiali ferrosi

- I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili (UNI 2623-29).
- Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal Decreto Ministeriale 30 maggio 1974 (All. n° 1, 3 e 4) ed alle norme UNI vigenti e presentare, inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

Ferro

• Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace, e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.

Acciaio trafilato o laminato

- Tale acciaio, nella varietà dolce (comunemente chiamato ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità.
- In particolare per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a fresco e a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.

Acciaio fuso in getti

 L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

Profili e lamiere in acciaio COR-TEN

• Le lamiere in acciaio COR-TEN A devono essere passivate naturalmente e prodotte partendo da bramme colate in altoforno e laminate a caldo su treno continuo per gli spessori sottili, su treno quarto per gli altri.

L'analisi chimica dei profilati deve rispettare i sotto elencati valori:

%	С	Mn	Si	Р	S	Ni	V	Cr	Cu
Max		0,20	0,25	0,07				0,30	0,25
Min	0,12	0,50	0,75	0,15	0,05	0,65		1,25	0,55

Le caratteristiche meccaniche* a loro volta devono garantire le seguenti prestazioni:

	Ro	R	Α
	N/mm²	N/mm²	%
Min	345	480	22

^{*} Queste caratteristiche sono garantite nel senso longitudinale, nel senso trasversale aumentano di circa 20 N/mm²

Le prove di trazione devono invece determinare i seguenti valori:

TIPO DI PRODOTTO		PROVA DI TRAZIONE				PRO\ DI PIE		
		SNERVAMENTO RS	RESISTENZA A TRAZIONE	ALLUNGAMENTO MINIMO % (*)			Α	D
		kg/mm²	RM kg/mm²	Α	A 8"	A 2"	^	
LARGHI NASTRI NASTRI STRETTI LAMIERE BARRE PROFILATI	< = 12,5 mm	> = 35	> = 49	22	19	24	180°	а

(*) quando non diversamente specificato, la prova di allungamento viene eseguita su provetta A.

Le altre caratteristiche prestazionali sono così definite:

- o Limite di snervamento al taglio: Uguale al limite di snervamento a trazione
- o Resistenza al taglio: 70% della resistenza a trazione
- o Modulo di elasticità: 19.600 21.000 kg/mmq
- o Temperatura di transizione: 0°
- o Coefficiente di dilatazione lineare tra -46° C.E 65° C 0,0000117

Saldature:

tutte le saldature delle lamiere COR-TEN A dovranno essere saldate con elettrodi TH COR-TEN aventi diametro mm 3,25

Norme di riferimento:

Le lamiere COR-TEN A passivato naturalmente rientrano nelle norme NF A 35-502-E36W, ASTM A242 e A588, EN 10155- Fe510A1K1/DD2K1, S.E.W.087

31.4) Legnami

I legnami da impiegare, in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza siano, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 1912, ed alle norme UNI vigenti, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati (UNI 8198).

Quello da impiegarsi fuori acqua, dovrà essere sufficientemente stagionato, del taglio cioè di almeno due anni, e quello da impiegarsi in acqua e da infiggersi nel terreno dovrà essere fresco di taglio.

Quanto alla lavorazione il legname sarà distinto in tre categorie:

- 1° legname grossolanamente squadrato;
- 2° legname squadrato;
- 3° legname a spigolo vivo.

Per legnami grossolanamente squadrati si intendono tronchi d'albero scortecciati in tutta la loro lunghezza e con i nodi recisi; tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di 1/6 del lato della sezione trasversale.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovranno oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 2 diametri. Legnami squadrati sono quelli lavorati a sega ed in modo da non presentare sugli spigoli smussi la cui lunghezza sia maggiore del terzo del più piccolo lato del pezzo.

Legnami squadrati a filo vivo s'intendono quelli che, ridotti a sezioni squadrate o rettangolari, siano anche segati in modo che le facce risultino perfettamente piane senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno e smussi di sorta.

Le travi squadrate devono presentare sezione uniforme, con le tolleranze d'uso sia per la sezione che per gli smussi.

Le travi, i travetti ed i listelli a quattro fili devono essere di sezione assolutamente uniforme ed avere i quattro spigoli vivi.

Il tavolame, sia parallelo che rastremato, deve essere intestato e presentare le dimensioni prescritte, salvo le tolleranze d'uso, dovrà essere ricavato dalle travi più diritte affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare.

Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.

Gli intagli che occorresse di eseguire sui suddetti legnami saranno fatti con la massima accuratezza per ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che si devono unire.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER OPERE PUBBLICHE

PARTE II

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

I lavori oggetto del presente appalto hanno per oggetto la "riqualificazione e potenziamento aree da destinare a parco giochi e pista ciclabile con annessi impianti di ricarica biciclette - CUP: I28E22000690001 – CIG: A02545C271" nel Comune di Quincinetto (TO)

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto è dedotto dagli elaborati progettuali ed è stabilito nell'importo di €. 177.790,73 diconsi euro centosettantasettemilasettecentonovanta,73.

Gli Importi relativi alle differenti categorie di lavori sono riassunti nelle sotto elencate tabelle sinottiche:

OPERE A CORPO

CAT	Rif. CME	DESCRIZIONE E CATEGORIE DI LAVORO	EURO
OG1	45	Manutenzione straordinaria del campo da gioco polifunzionale	25 528,36 €
		TOTALE OPERE A CORPO	25 528,36 €

^{*}Le opere a corpo possono essere indicate anche in forma disaggregata, ai soli fini contabili (art. 43 c. 6 DPR n. 207/2010).

OPERE A MISURA

	OPERE A MISURA					
CAT	Rif. CME	DESCRIZIONE E CATEGORIE DI LAVORO	EURO			
OG1	8	Percorso di accesso area superiore La Retia	1 829,00 €			
OG1	9	Disfacimento pavimentazione in autobloccanti - rampa	313,25 €			
OG1	10	Scavo di sbancamento - rampa	232,22 €			
OG1	11	Reinterro degli scavi in genere - con mezzo meccanico - rampa	398,00 €			
OG1	12	Reinterro degli scavi in genere - a mano - rampa	463,58 €			
OG1	13	Formazione di rilevato - rampa	283,39 €			
OG1	14	Calcestruzzo a prestazione garantita - rampa	777,78€			
OG1	15	Getto in opera di calcestruzzo - con pompa - rampa	132,44 €			
OG1	16	Vibratura del calcestruzzo - rampa	55,22 €			
OG1	17	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C - rampa	733,04 €			
OG1	18	Casseratura per strutture in c.a - rampa	862,08 €			
OG1	19	Calcestruzzo a prestazione garantita - rampa	466,67 €			
OG1	20	Getto in opera di calcestruzzo - con pompa - rampa	79,46 €			
OG1	21	Vibratura del calcestruzzo - rampa	33,13 €			
OG1	22	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C - rampa	445,06 €			
OG1	23	Casseratura per strutture in c.a - rampa	1 293,12 €			
OG1	24	Calcestruzzo a prestazione garantita - rampa	320,42 €			
OG1	25	Getto in opera del calcestruzzo - con pompa - rampa	75,68 €			
OG1	26	Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo - rampa	176,64 €			
OG1	27	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C - rampa	239,36 €			
OG1	28	Marmette autobloccanti spessore cm 8 - rampa	496,64 €			
OG1	29	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti sp. cm 8 - rampa	459,20€			
OG1	30	Ringhiere in elementi metallici - rampa	3 216,98 €			

OG1	31	Verniciatura per superfici metalliche - rampa	239,69€
OG1	32	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione - basamento colonnine	289,12€
OG1	33	Formazione di rilevato - basamento colonnine	47,23 €
OG1	34	Calcestruzzo confezionato a mano - basamento colonnine	219,58€
OG1	35	Getto in opera di calcestruzzo - eseguito a mano - basamento colonnine	80,28€
OG1	36	Vibratura del calcestruzzo - basamento colonnine	8,87€
OG1	37	Rete metallica elettrosaldata - basamento colonnine	55,14€
OG1	38	Acciaio per calcestruzzo - basamento colonnine	37,40 €
OG1	39	Casserature per strutture in c.a - basamento colonnine	92,45€
OG1	40	Cancelli metallici	2 631,09 €
OG1	41	Verniciatura con smalto di superfici metalliche	304,85€
OG1	42	Fornitura e posa in opera di pannelli in betulla - parete di arrampicata	8 643,91 €
OG1	43	Piccoli profilati in acciaio - parete di arrampicata	222,72€
OG1	44	Fornitura e posa di copertura in policarbonato - parete di arrampicata	1 737,60 €
OG1	46	Fornitura e posa di panchine	2 277,64 €
OG1	47	Fornitura e posa di fontanella in ghisa	917,84€
OG1	48	Fornitura e posa di cestino portarifiuti	508,92 €
OG1	49	Fornitura e posa di rastrelliera portabiciclette	459,82 €
OG1	50	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta	161,09€
OG1	51	Formazione di rilevato	51,52€
OG1	52	Posa in opera di tubazioni in PE	308,22 €
OG1	53	Reinterro degli scavi in genere	118,21 €
OG1	54	Fornitura e posa di pozzetto di ispezione	184,54 €
OG1	55	Fornitura e posa di chiusino in ghisa	239,93 €
OG1	56	Operaio specializzato	157,12€
OG1	57	Operaio specializzato - assistenze murarie	785,60€
OG1	58	Operaio qualificato - assistenze murarie	873,36 €
OS18/A	69	Operaio specializzato - consolidamento spalle	628,48€
OS18/A	70	Armatura di fori in barre B450C	477,00€
OS18/A	71	Operaio specializzato - consolidamento spalle	628,48 €
OS18/A	72	Armatura di fori in barre B450C	286,20€
OS18/A	73	Carpenteria per grandi orditure - struttura principale passerella	16 500,00 €
OS18/A	74	Carpenteria per grandi orditure - struttura secondaria passerella	8 452,35 €
OS18/A	75	Posa in opera della carpenteria in ferro - passerella	26 435,00 €
OS18/A	76	Ringhiere in elementi metallici - passerella	10 270,46 €
OS18/A	77	Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato - passerella	9 938,68 €
OS18/A	78	Zincatura a caldo - passerella	11 256,00 €
OS18/A	79	Nolo di gru a torre - varo della passerella	8 039,65 €
OS18/A	80	Operaio qualificato - assistenze murarie	873,36 €
OG1	81	Costruzione di staccionata rustica in legname scortecciato	2 203,53 €
OG1	82	Decespugliamento di aree boscate	1 740,00 €
OG1	83	Abbattimento di alberi ad alto fusto	3 108,50 €
OG1	84	Nolo di escavatore a benna rovescia	1 209,28 €
OS18/A	85	Operaio specializzato - assistenze murarie	3 770,88 €
OS18/A	86	Operaio qualificato - assistenze murarie	1 746,72 €
	•	TOTALE OPERE A MISURA	142 600,67 €

COSTI DELLA SICUREZZA

(suddivisi per categorie)

In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

CAT	Rif. CME	DESCRIZIONE E CATEGORIE DI LAVORO	EURO
OG1	Da 1 a 7	Impianto di cantiere e oneri per la sicurezza - Area La Rettia	1 998,80 €
OG1	59	Oneri di discarica - Area La Rettia	782,00€
OS18/A	Da 60 a 68	Impianto di cantiere e oneri per la sicurezza - Passerella ciclopedonale	6 751,96 €
OS18/A	Da 87 a 88	Oneri di discarica - Passerella ciclopedonale	128,94 €
	9 661,70 €		

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO	177 790,73 €
---------------------------------------	--------------

PROSPETTO CATEGORIE

	PROSPETTO CATEGORIE	
Interventi di riqua	lificazione e potenziamento aree da destinare a parco giochi e pista ciclabile con annessi impianti di rica	rica delle biciclette
	CATEGORIA PREVALENTE	
OS18/A	per le lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente	106 184,16 €
	ALTRE CATEGORIE SUBAPPALTABILI Art.49 D.L. 77/2021	
	Opere appartenenti a categorie generali e specializzate	
OG1	per le lavorazioni sopra indicate nella categoria OG1	71 606,57 €
		71 606,57 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	177 790,73 €

Le cifre dei precedenti quadri si riferiscono a importi presuntivi delle diverse categorie di lavori così come stabilite nel punto 2.1.

S.O.A.		OPERE A MISURA	ONERI PER LA SICUREZZA	CAT PREVAL. OS18/A	OPERE SUBAPPAL. Art. 49 DL 77/2021	LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso d'asta	LAVORI IN ECONOMIA soggetti a ribasso d'asta	% INCID.
		ualificazione e potenziamento aree parco giochi e pista ciclabile con						
		ti di ricarica biciclette						
	N°progressivo CME	Descrizione sintetica opere						
0G1	Da 1 a 7	Impianto di cantiere e oneri per la sicurezza - Area La Rettia	1 998,80 €					1,124%
0G1	59	Oneri di discarica - Area La Rettia	782,00 €					0,440%
OS18/A	Da 60 a 68	Impianto di cantiere e oneri per la sicurezza - Passerella	6 751,96 €					3,798%
OS18/A	Da 87 a 88	Oneri di discarica - Passerella	128,94 €					0,073%
OG1	8	Percorso di accesso area superiore La Rettia			1 829,00 €			1,029%
OG1	9	Disfacimento pavimentazione in autobloccanti - rampa			313,25 €			0,176%
OG1	10	Scavo di sbancamento - rampa			232,22 €			0,131%
OG1	11	Reinterro degli scavi in genere - con mezzo meccanico - rampa			398,00 €			0,224%
0G1	12	Reinterro degli scavi in genere - a mano - rampa			463,58 €			0,261%
0G1	13	Formazione di rilevato - rampa			283,39 €			0,159%
0G1	14	Calcestruzzo a prestazione garantita - rampa			777,78 €			0,437%
OG1	15	Getto in opera di calcestruzzo - con pompa - rampa			132,44 €			0,074%
OG1	16	Vibratura del calcestruzzo - rampa			55,22 €			0,031%
0G1	17	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C · rampa			733,04 €			0,412%
0G1	18	Casseratura per strutture in c.a -						
		rampa Calcestruzzo a prestazione garantita -			862,08 €			0,485%
0G1	19	rampa Getto in opera di calcestruzzo - con			466,67 €			0,262%
OG1	20	pompa - rampa			79,46 €			0,045%
OG1	21	Vibratura del calcestruzzo - rampa Acciaio per calcestruzzo armato			33,13 €			0,019%
0G1	22	ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C - rampa			445,06 €			0,250%
0G1	23	Casseratura per strutture in c.a - rampa			1 293,12 €			0,727%
OG1	24	Calcestruzzo a prestazione garantita - rampa			320,42 €			0,180%
OG1	25	Getto in opera del calcestruzzo - con pompa - rampa			75,68 €			0,043%
OG1	26	Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo - rampa			176,64 €			0,099%
0G1	27	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C · rampa			239,36 €			0,135%
OG1	28	Marmette autobloccanti spessore cm 8 - rampa			496,64 €			0,279%
0G1	29	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti sp. cm 8 - rampa			459,04 € 459,20 €			0,258%
OG1	30	Ringhiere in elementi metallici - rampa			3 216,98 €			1,809%
0G1	31	Verniciatura per superfici metalliche - rampa			239,69 €			0,135%
	•	• •		•		•		

	1	0			<u> </u>	<u> </u>	
OG1	32	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione -					
001	02	basamento colonnine			289,12 €		0,163%
0G1	33	Formazione di rilevato - basamento colonnine			47,23€		0,027%
0G1	34	Calcestruzzo confezionato a mano - basamento colonnine			219,58 €		0,124%
		Getto in opera di calcestruzzo -			-		
0G1	35	eseguito a mano - basamento colonnine			80,28 €		0,045%
		Vibratura del calcestruzzo -			0U,20 €		0,045%
0G1	36	basamento colonnine			8,87 €		0,005%
0G1	37	Rete metallica elettrosaldata - basamento colonnine			55,14 €		0,031%
0G1	38	Acciaio per calcestruzzo - basamento colonnine			37,40 €		0,021%
0G1	39	Casserature per strutture in c.a - basamento colonnine			92,45 €		0,052%
0G1	40	Cancelli metallici			2 631,09 €		1,480%
0G1	41	Verniciatura con smalto di superfici metalliche			304,85 €		0,171%
0G1	42	Fornitura e posa in opera di pannelli in			,		
UUI	42	betulla - parete di arrampicata			8 643,91 €		4,862%
0G1	43	Piccoli profilati in acciaio - parete di arrampicata			222,72 €		0,125%
0G1	44	Fornitura e posa di copertura in policarbonato · parete di arrampicata			1 737,60 €		0,977%
0G1	46	Fornitura e posa di panchine			2 277,64 €		1,281%
0G1	47	Fornitura e posa di fontanella in ghisa			917,84 €		0,516%
0G1	48	Fornitura e posa di cestino portarifiuti			508,92 €		0,286%
0G1	49	Fornitura e posa di rastrelliera portabiciclette			459,82€		0,259%
0G1	50	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta			161,09 €		0,091%
0G1	51	Formazione di rilevato			51,52€		0,029%
0G1	52	Posa in opera di tubazioni in PE			308,22 €		0,173%
0G1	53	Reinterro degli scavi in genere			118,21 €		0,066%
0G1	54	Fornitura e posa di pozzetto di ispezione			184,54 €		0,104%
0G1	55	Fornitura e posa di chiusino in ghisa			239,93 €		0,135%
0G1	56	Operaio specializzato			157,12 €		0,088%
0G1	57	Operaio specializzato · assistenze murarie			785,60 €		0,442%
0G1	58	Operaio qualificato - assistenze murarie			873,36 €		0,491%
OS18/A	69	Operaio specializzato - consolidamento spalle	€	628,48	,		0,353%
OS18/A	70	Armatura di fori in barre B450C	€	477,00			0,268%
OS18/A	71	Operaio specializzato - consolidamento spalle	€	628,48			0,353%
OS18/A	72	Armatura di fori in barre B450C	€	286,20			0,333%
OS18/A	73	Carpenteria per grandi orditure -		16 500,00			
		struttura principale passerella Carpenteria per grandi orditure -	€	8 452,35			9,281%
OS18/A	74	struttura secondaria passerella	€				4,754%
OS18/A	75	Posa in opera della carpenteria in ferro - passerella	€	26 435,00			14,869%
OS18/A	76	Ringhiere in elementi metallici - passerella	€	10 270,46			5,777%
OS18/A	77	Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato - passerella	€	9 938,68			5,590%
OS18/A	78	Zincatura a caldo - passerella	€	11 256,00			6,331%
L	İ	satara a sarao passorona	J		i		3,001/0

OS18/A	79	Nolo di gru a torre - varo della passerella		8 039,65				4,522%
OS18/A	80	Operaio qualificato - assistenze murarie		873,36 €				0,491%
0G1	81	Costruzione di staccionata rustica in legname scortecciato			2 203,53 €			1,239%
0G1	82	Decespugliamento di aree boscate			1 740,00 €			0,979%
0G1	83	Abbattimento di alberi ad alto fusto			3 108,50 €			1,748%
OG1	84	Nolo di escavatore a benna rovescia			1 209,28 €			0,680%
OS18/A	85	Operaio specializzato - assistenze murarie		3 770,88 €				2,121%
OS18/A	86	Operaio qualificato - assistenze murarie		1 746,72 €				0,982%
			9 661,70	99 303,26 €	43 297,41 €	- €	€	85,641%

S.O.A.		OPERE A CORPO	ONERI PER LA SICUREZZA	CAT PREVAL. OS18/A	OPERE SUBAPPAL. Art. 49 DL 77/2021	LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso d'asta	LAVORI IN ECONOMIA soggetti a ribasso d'asta	% INCID.
	Interventi di riqualificazione e potenziamento aree da destinare a parco giochi e pista ciclabile con annessi impianti di ricarica biciclette							
OG1	45	Manutenzione straordinaria del campo da gioco polifunzionale			25 528,36 €			14,359%
			. €	. €	25 528,36 €	. €		14,359%

100,000%

RIEPILOGO

OPERE SOGGETTE	A RIBASSO	D'ASTA
----------------	-----------	--------

Lavori a misura e a corpo categoria prevalente (OS18/A)	99 303,26
Lavori a misura e a corpo opere scorporabili (OG1)	68 825,77
Totale lavori comprensivi di costi della manodopera	168 129,03
Di cui lavorazioni soggette a ribasso d'asta	81 818,97

OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA

IMPIANTO DI CANTIERE E ONERI PER IA SICUREZZA - AREA LA KETIA (UG I)	1 998,80
Oneri di discarica - Area La Retia (OG1)	782,00
Impianto di cantiere e oneri per la sicurezza - Passerella (OS18/A)	6 751,96
Oneri di discarica - Passerella (OS18/A)	128,94
Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta	9661,70
Di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso	266,38

Costi della manodopera non soggetti a ribasso	86 310.06

IMPORTO COMPLESSIVO	177 790,73
Di cui opere soggette a ribasso	81 818,97
D cui opere non soggette a ribasso	95 971,76
TOTALE INCIDENZA MANODOPERA	86 576,44

Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

L'appalto ha per oggetto i lavori di "riqualificazione e potenziamento aree da destinare a parco giochi e pista ciclabile con annessi impianti di ricarica biciclette - CUP: I28E22000690001 – CIG: A02545C271" nel Comune di Quincinetto (TO).

Per ogni approfondimento a riguardo del dettaglio delle opere da realizzare si fa riferimento alla TAV.1 di progetto "Relazione Illustrativa".

Art. 4 - GARANZIA DEFINITIVA - POLIZZE ASSICURATIVE

- 1. La garanzia definitiva verrà costituita nella misura del 2,00 % dell'importo contrattuale.
- 2. «Contractors All Risks» (C.A.R.)

Danni alle cose

- a) "Opere ed Impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto"
- b) "Opere ed impianti preesistenti"
- c) "Costi di demolizione e sgombero"

Responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)

Euro 500.000,00

<u>Art. 5 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE</u>

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene fissato in **122 giorni (centoventidue)** naturali e continui a partire dalla data della consegna.

La penale per il ritardo rispetto al tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori è fissata nella misura dell'1xmille dell'importo contrattuale.

Art. 6- PAGAMENTI IN ACCONTO

Gli stati d'avanzamento verranno emessi ogni qualvolta il credito netto dell'impresa raggiunga l'ammontare di euro 50.000,00 (cinquantamila,00) oltre alla rata di saldo da corrispondersi secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 conto finale.

L'ammontare del singolo stato d'avanzamento verrà determinato in base alla documentazione contabile dal direttore dei lavori.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Art. 7- ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

La misura dell'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.lgs 36/2023 del 31.03.2023 viene determinata nella misura del 20% (venti percento)

Art. 8 CONTO FINALE

Il conto finale dovrà essere compilato entro il termine dall'ultimazione dei lavori pari a giorni **30 (trenta).** Ai sensi dell'art. **125 comma 7 D.Lgs. 36/2023,** il termine per il pagamento della rata di saldo, <u>non può superare</u> i 45 giorni dall'emissione con esito positivo del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 9 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ricarica biciclette – CUP: I28E22000690001 – CIG: A02545C271 - Progetto Esecutivo

Il piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 prevede i costi per la sicurezza per un ammontare di euro **8.750,76** (ottomilasettecentocinquanta,76) come evincibile dal Computo Metrico Estimativo.

Art. 10 CONDIZIONI PARTICOLARI

Vedasi in particolare l'art. 25 delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche parte l "Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore".

Durante lo svolgimento dei lavori e per tutta la loro durata dovrà essere garantita la percorribilità di tutte le vie pubbliche, lo scolo delle acque meteoriche e l'adeguamento delle opere provvisionali affinché sia garantita la sicurezza negli spazi attigui al cantiere.

a) Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (facoltativo).

Ai sensi dell'articolo **120 comma 9 del D.lgs. 36/2023,** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore esegue le prestazioni alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

b) Revisione prezzi):

Per i lavori di cui al presente appalto si applica la clausola di revisione prezzi prevista **dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023** utilizzando eventualmente il 50% dell'importo accantonato per imprevisti e il ribasso d'asta praticata dall'impresa appaltatrice in seguito all'espletamento della gara di appalto.

ALLEGATO 1

al capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche - parte II

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- 1. Il contratto d'appalto medesimo;
- 2. Il Decreto Legislativo 36/2023 del 31/03/2023;
- 3. Il bando di gara o la lettera di invito;
- 4. Il Capitolato Speciale d'appalto e l'Elenco Prezzi;
- 5. Il Capitolato Generale d'appalto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i;
- 6. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 7. Il Cronoprogramma dell'intervento;
- 8. Gli elaborati grafici progettuali come sotto elencati:

TAV.1	Relazione Illustrativa Planimetria Catastale Estratto PRGC Documentazione Fotografica	1:1000 1:1000
TAV.2	Stato Attuale Planimetria	1:200
E.VAT	Progetto Planimetria Piante-Sezioni-Prospetti Particolari costruttivi	1:200 1:100 1:25 - 1/20
TAV.4	Progetto passerella Planimetria Piante-Sezioni-Prospetti	1:200 1:50
TAV.5	Progetto passerella Particolari costruttivi	1:5
GEO	Relazione geologica	
TAV.ST1	Relazione sulle fondazioni	

TAV.ST2 Relazione di calcolo e dei materiali

TAV.CME Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico dell'opera

TAV.AP Analisi dei prezzi

TAV.IM Quadro di incidenza della manodopera

TAV.FO Fascicolo dell'opera

TAV.PM Piano di manutenzione

TAV.CSA Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi unitari

TAV.PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pont-Saint-Martin 26/09/2025